



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

armandosech@secheassociati.com

marcofregolent@secheassociati.com

carladeconti@secheassociati.com

alessiorizzo@secheassociati.com

robertolunardi@secheassociati.com

oscarsartor@secheassociati.com

florafassinelli@secheassociati.com

studiosech@legalmail.it

[Dott. Armando Sech](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)
Dottore in economia
aziendale – economica
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)
Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)
Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo

Pieve di Soligo, 09 Marzo 2020

Oggetto: CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

Gentili Clienti,

desideriamo informarVi che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, agevolazione che sostituisce il super ammortamento e l'iper ammortamento.

INDIVIDUAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Sono agevolabili gli investimenti:

- per i beni ricompresi nell'Allegato A, ovvero i **beni materiali** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "**Industria 4.0**" (che beneficiavano dell'iper ammortamento); per questa categoria di beni il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al:
 - **40%** del costo per la quota d'investimento fino a € 2,5 milioni;
 - **20%** del costo per la quota d'investimento oltre € 2,5 milioni e fino ad € 10 milioni.
- per i beni ricompresi nell'Allegato B, ovvero **beni immateriali nuovi**, connessi ad investimenti in beni materiali secondo il modello "**Industria 4.0**", in misura pari al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad € 700.000,00.
- per i **beni diversi da quelli di cui ai punti precedenti** (ovvero non categorizzabili nei beni "Industria 4.0"), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **6%** del costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali, nel **limite massimo di € 2 milioni**.

Per gli investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

La norma dispone l'utilizzabilità esclusivamente **in compensazione** in **cinque quote annuali** di pari importo, che si riducono a **tre** per gli investimenti in beni immateriali.

Il credito è utilizzabile a partire:

- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
- dall'anno successivo a quello di interconnessione per i beni di cui all'allegato A e B (Legge 232/2016) al sistema aziendale.

Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

BENEFICIARI

Possono accedere al credito d'imposta le **imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, di qualsiasi settore economico, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Le imprese in oggetto:

- devono essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- devono essere in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori.

Circolare clienti n. 16/T/2020



Inoltre la norma prevede che possano accedere al credito d'imposta, esclusivamente per gli investimenti in beni diversi da quelli ricompresi negli Allegati A e B, Legge 232/2016, **anche gli esercenti arti e professioni.**

Non sono ammesse all'agevolazione le imprese:

- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, ecc;
- destinatarie di sanzioni interdittive a seguito di violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone (art. 9 – comma 2 – D.Lgs 231/2001).

BENI ESCLUSI

I beni esclusi dall'agevolazione sono:

- i beni indicati nell'articolo 164, comma 1, Tuir ovvero **veicoli e altri mezzi di trasporto**, sia che vengano usati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali;
- i beni per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce **aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%**;
- i **fabbricati** e le **costruzioni**;
- i beni di cui all'allegato 3 annesso alla 208/2015 (condutture utilizzate da industrie dell'imbottigliamento o stabilimenti balneari, ecc.);
- i **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

OBBLIGHI DEL VENDITORE

Le fatture di vendita e gli altri documenti (offerta, conferma dell'offerta, ordine, conferma dell'ordine, DDT, ecc.) devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in essere, per esempio come segue:

“Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.

OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE

Il soggetto acquirente è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante **l'effettivo sostentamento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.**

Come previsto per l'iper ammortamento, la fruizione del credito d'imposta maggiorato per investimenti in **beni 4.0** di cui ai commi 189 e 190 impone la produzione:

- in caso di costo di acquisizione unitario non superiore a euro 300.000, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- in caso di costo di acquisizione unitario superiore a euro 300.000, di una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

L'agevolazione in esame richiede inoltre apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione.

Vi invitiamo a contattare lo Studio in caso di dubbi o perplessità.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.